COMMENTARIO FIGC

AL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO

Il 1° aprile 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento che disciplina l'attività di "procuratore sportivo" (il "Regolamento"). Il Regolamento, come del resto accaduto nelle altre federazioni estere, è ispirato ai c.d. standard minimi indicati dalla FIFA, con alcune particolarità dovute alla realtà nazionale e alla necessità di essere coordinati almeno con le altre grandi federazioni europee.

Come ormai noto a tutti gli operatori, con una delibera risalente al Congresso 2014, la FIFA ha abolito la licenza per gli agenti dei calciatori e ha provveduto a deregolamentare la materia limitandosi ad indicare alcuni principi generali minimi che ciascuna Federazione è tenuta ad adottare per disciplinare a livello nazionale l'attività di procuratore sportivo, o intermediario come viene definito dalla FIFA.

La FIGC, al pari delle altre grandi consorelle europee, ha mantenuto comunque un sistema di registrazione dei procuratori sportivi, istituendo un registro (il "Registro FIGC") nel quale vengono iscritti, a domanda, coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l'attività di procuratore sportivo.

Una norma transitoria del Regolamento prevede inoltre che entro un anno dalla entrata in vigore, tenuto conto dell'esperienza sia nazionale che internazionale, e naturalmente delle osservazioni di tutti gli addetti ai lavori, la FIGC potrà adottare quelle modifiche regolamentari che fossero ritenute necessarie o soltanto utili per meglio disciplinare la materia.

Al fine di chiarire alcuni aspetti del Regolamento in attesa di eventuali modifiche o integrazioni e soprattutto al fine di stimolare osservazioni da parte degli interessati, si riportano qui di seguito alcuni primi commenti nascenti da diverse domande o osservazioni giunte presso la FIGC da Club e da altri operatori, che per comodità di lettura sono state sintetizzate e raggruppate per ciascun articolo del Regolamento

Art. 1 - Definizioni

Domanda: La definizione di Calciatore contenuta nell'art. 1 è limitata al solo calciatore professionista ovvero è riferibile anche al calciatore, non ancora professionista, che magari con l'aiuto di un procuratore sportivo sottoscrive per la prima vota un contratto professionistico ?

Risposta: Per Calciatore si intende non solo un calciatore che sia già stato tesserato da un Club con un contratto professionistico, ma anche il calciatore che sottoscrive per la prima volta un contratto da professionista. Un Procuratore

Sportivo potrà quindi assistere un calciatore proprio nella sottoscrizione del suo primo contratto di prestazione sportiva, come disciplinato dalla legge 91/1981.

Art. 2 - Finalità

Domanda: I trasferimenti di calciatori da società italiane verso società estere o anche da società estere verso società italiane, possono formare oggetto dei servizi di un Procuratore Sportivo ?

Risposta: Certamente. Nonostante la definizione di Società Sportiva contenuta nell'art. 1 sia riferita alle società affiliate alla FIGC, in quanto sono solo le società FIGC destinate a recepire gli obblighi del Regolamento, l'attività del Procuratore Sportivo può riguardare anche un trasferimenti di un calciatore da o verso l'estero.

Domanda : E' possibile per un allenatore avvalersi di un Procuratore Sportivo?

Risposta: Il Regolamento, come del resto richiesto dalla FIFA, riguarda solo il Contratto di Rappresentanza che un Procuratore Sportivo conclude con un Club o con un Calciatore. Pertanto ogni eventuale rapporto professionale intrattenuto da un allenatore con un rappresentante di sua scelta, esula dal perimetro dal regolamento, anche se la giusta attenzione dovrà essere posta sulla eventualità - ad esempio - dell'esistenza di un conflitto di interessi del Procuratore Sportivo che sottoscriva un Contratto di Rappresentanza con un Calciatore allenato da un allenatore suo rappresentato.

Art. 3 - Principi Generali

Domanda : in tema di incompatibilità, oltre ai tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate. Per rapporti di altro genere si intendono anche i rapporti familiari o comunque di parentela ?

Risposta: La restrizione, più generica rispetto alla formulazione del Regolamento precedente, si riferisce comunque alle potenziali situazioni di incompatibilità derivanti non da rapporti professionali diretti da parte del Procuratore Sportivo nell'ambito federale, bensì dai suoi rapporti di natura professionale, familiare o comunque di parentela con altri soggetti che svolgano funzioni nell'ambito della FIGC o di un suo Club, o intrattengano rapporti professionali con gli stessi.

Art. 4 - Registrazione

Domanda: L'iscrizione al Registro FIGC è subordinata all'assenza di condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni, e inoltre è subordinata all'assenza di procedimenti e/o sanzioni

disciplinari in essere nell'ambito della FIGC. Come debbono interpretarsi queste preclusioni ?

Risposta: Oltre alle condanne per frode sportiva, reato che nonostante la lievità della pena è comunque particolarmente grave nell'ambito dell'ordinamento sportivo, il Regolamento fa riferimento non già alla posizione soggettiva, bensì alla tipologia di reato, ritenendo rilevanti ai fini della preclusione alla iscrizione unicamente i reati *particolarmente gravi* commessi dal Procuratore Sportivo, qualificandosi per tali quelli che abbiano una pena edittale superiore nel massimo a cinque anni. La previsione di questo limite consente di evitare riferimenti alle singole fattispecie criminose, e di prevedere come preclusione soltanto la condanna definitiva per reati particolarmente gravi, e ciò al fine di non penalizzare eccessivamente chi si trovasse ad aver subito una condanna ad una pena detentiva, magari anche superiore a due o a tre anni, ma per reati di minore allarme sociale. Tanto per fare un esempio i reati più comuni come ad esempio il furto semplice, la truffa semplice, l'appropriazione indebita, possono anche comportare pene detentive superiori a tre anni, ma non hanno pene edittali superiori a cinque anni nel massimo, se non per fattispecie particolarmente gravi, e dunque non sono considerati come preclusivi alla iscrizione nel Registro.

Quanto all'assenza di procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell'ambito della FIGC, il Procuratore Sportivo che richieda l'iscrizione nel Registro dovrà avere scontato o comunque eseguito completamente ogni sanzione disciplinare che abbia eventualmente subito in precedenza (ad es. come agente o anche come dirigente, tesserato ecc.) e non abbia quindi sospensioni o sanzioni monetarie ancora da scontare nell'ambito dell'ordinamento federale. Inoltre alla data della domanda di iscrizione non dovranno essere aperti, ossia non deve essere intercorso un deferimento ritualmente notificato, procedimenti disciplinari nei suoi confronti, poiché altrimenti se ne dovrà attendere la chiusura.

Domanda : Come sarà possibile avere conoscenza dei Procuratori Sportivi stranieri autorizzati ad operare in Italia e come potranno i Procuratori Sportivi italiani operare in altri paesi ?

Risposta: Si tratta di uno degli aspetti di più complessa soluzione del nuovo sistema. Il venir meno infatti di un sistema di licenze centralizzato con gli organi disciplinari e i regolamenti della FIFA sovraordinati rispetto agli organi e ai regolamenti nazionali, pone il tema del coordinamento delle attività dei procuratori sportivi nello scenario del calcio globalizzato. Basti pensare alla potestà disciplinare di ciascuna Federazione sui procuratori sportivi o intermediari esteri.

La FIGC sta verificando i regolamenti adottati dalle maggiori Federazioni estere per valutare le modalità con cui procedere ad un riconoscimento dei procuratori sportivi esteri, con modalità di iscrizione semplificata per coloro già iscritti presso Federazioni che abbiano adottato gli standard minimi della FIFA. Inoltre, anche

quale riconoscimento della pregressa qualifica di Agente FIFA, diverse Federazioni, tra le quali la FIGC, hanno allo studio l'iscrizione automatica nel proprio registro di tutti coloro che ne facciano domanda e che alla data del 1° aprile 2015 fossero iscritti come Agenti FIFA presso altra Federazione estera.

Art. 5 - Contratto di Rappresentanza

Domanda: Il Calciatore può sottoscrivere un solo Contratto di Rappresentanza alla volta, ma è possibile che si faccia rappresentare - nello stesso contratto - da più procuratori o ovvero da una società di procuratori ?

Risposta: Il Contratto di Rappresentanza può prevedere un mandato congiunto a più soggetti, autonomi o associati tra loro in diverse forme. Il limite riguarda il Contratto di Rappresentanza vigente, che potrà eventualmente essere revocato o comunque risolto, ma mai concorrere con altro contratto nello stesso periodo di validità o di vigenza.

Domanda : Se un Calciatore, il cui tesseramento è stato curato da un Procuratore Sportivo per conto di un Club, interrompe per qualsiasi ragione il suo rapporto di lavoro con quel Club, quali sono gli effetti del Contratto di Rappresentanza che vengono a cessare secondo la previsione dell'art. 5.4 ?

Risposta: Ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento, gli effetti del Contratto di Rappresentanza sottoscritto tra un Club e un Procuratore Sportivo per il tesseramento di un Calciatore che cessano automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro tra Calciatore e Club, sono soltanto quelli relativi alle prestazioni non ancora maturate e ancora da eseguire alla data della cessazione del predetto rapporto di lavoro. Ad es. se il Procuratore Sportivo ha diritto ad un compenso per ciascuna stagione sportiva del Calciatore alle dipendenze di quel Club, potrà maturare solo il diritto ai compensi per le stagioni o comunque il periodo precedente alla cessazione del rapporto di lavoro Club/Calciatore. Se invece il compenso del Procuratore Sportivo era contrattualmente previsto al verificarsi del semplice evento del tesseramento del Calciatore, egli conserverà tale diritto anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro del Calciatore.

Domanda : Un avvocato iscritto all'albo professionale che assista un Club o un calciatore e che riceva un mandato per rappresentarli in un trasferimento o nella stipula di un contratto di lavoro sportivo, deve iscriversi al Registro FIGC o comunque depositare il suo mandato ?

Risposta: Il Regolamento FIFA prevede che tutti coloro che a qualsiasi titolo prestino la loro attività professionale a favore di un Club o di un calciatore in una delle attività previste dal Regolamento debbano depositare i loro eventuali contratti di rappresentanza presso la Federazione di competenza.

Il deposito è infatti richiesto a fini di censimento, ma anche al fine di verificare che Club e calciatori non si avvalgano dei servizi di soggetti non censiti.

Ovviamente gli avvocati possono esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive oi calciatori senza alcuna specifica formalità, ma qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di un calciatore per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, il Club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la FIGC.

Art. 6 - Corrispettivi

Domanda: Quali sono le ragioni e la portata della previsione contenuta nell'art. 6.3 del Regolamento, nel quale si elencano alcuni criteri limitativi per la determinazione del corrispettivo spettante al Procuratore Sportivo?

Risposta : Il Regolamento, al pari di quanto previsto dalle altre maggiori Federazioni, anche europee, (per la Francia la situazione è diversa trattandosi di materia disciplinata da una legge dello Stato) riporta la raccomandazione contenuta nel Regolamento della FIFA, per il caso in cui le parti non stabiliscano contrattualmente l'ammontare dei corrispettivi pattuiti.

Si tratta pertanto di una semplice raccomandazione, che non ha carattere vincolante tra le parti a meno che non sia espressamente richiamata nel contratto, e che ovviamente resta comunque subordinata al rispetto delle norme imperative, intendendosi per tali quelle non derogabili dalle parti, come ad esempio le norme in materia di libera concorrenza.

Art. 7 - Conflitto di interessi

Domanda: Cosa si intende quando si afferma che è fatto divieto ai Procuratori Sportivi di avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un Calciatore o ai ricavi di un Club per lo stesso titolo ?

Risposta: Si tratta di una precisa previsione FIFA legata al più generale divieto di "influenza" economica, ossia di compartecipazione economica, nel trasferimento di un Calciatore. La pratica diffusa, nota come TPO, di avere terzi soggetti con cointeressenze nei c.d. "diritti economici" di un Calciatore, può infatti riguardare anche Procuratori Sportivi e la norma - conformemente al dettato FIFA - ne sancisce il divieto.

Art. 9 - Sanzioni

Domanda : E' possibile prevedere un rappresentante dei procuratori sportivi negli organi disciplinari ?

Risposta: La FIGC ha optato per la istituzione di un organo disciplinare assai agile, che abbia anche funzioni inquirenti, formato da una Commissione di tre membri nominati dal Consiglio Federale e che si occupi esclusivamente della disciplina dei Procuratori Sportivi. Appare dunque preferibile che la Commissione sia del tutto autonoma rispetto alla categoria dei Procuratori Sportivi, anche per ovvie ragioni di riservatezza rispetto alle informazioni sensibili di cui la Commissione possa venire a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni. Una rappresentanza della categoria nell'organo disciplinare così come strutturato dal Regolamento, appare quindi non solo inopportuna, ma anche di dubbia legalità.

13 maggio 2015